NUOVO RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEL R. ISTITUTO FEMMINILE DI MONTAGNANA

Art. 4

La direttrice e le insegnanti del R. istituto conserveranno, oltre lo stipendio indicato dall'unita tabella, anche gli aumenti del decimo sessennale che avessero gia' conseguiti all'andata in vigore della presente legge e che verranno assorbiti dai futuri sessenni.

Versione in vigore dal 6 agosto 1908, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ruolo organico del personale del R. Istituto femminile di Montagnana
Estremi	Legge 9 luglio 1908, n. 413
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ruolo-organico-del-personale-del-r-istituto-femminile-di/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it